



Divisione Operativa

Inviata mediante PEC

COMUNE DI PEIO
VIA GIOVANNI CASAROTTI, 31
38024 PEIO (TN)

francesco.framba@legalmail.it

Oggetto: **FER000907 / Preavviso di rigetto** – Richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 6 luglio 2012 e del D.P.R. n.445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Idraulica acqua fluente con potenza pari a 2,967 MW, sito in località "Celentino" nel Comune di PEIO (TN) - Codice Registro: IDRO_RG2012.

Si fa seguito all'istanza trasmessa al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (nel seguito GSE) in data 12/06/2015, protocollo GSE FER-E/A/12/06/2015/159104, mediante l'apposita applicazione informatica (nel seguito, Portale FER-E), identificata con il Codice FER000907, per informare di aver esaminato la richiesta di ammissione ai meccanismi di incentivazione relativa all'impianto in oggetto.

Si comunica che, sulla base dei requisiti previsti dal D.M. del 6 luglio 2012, recante *"Attuazione dell'art. 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici"* (nel seguito, Decreto), e delle valutazioni effettuate, anche in conformità a quanto previsto dal par. 4.2 delle *"Procedure Applicative del D.M. 6 luglio 2012 contenenti i regolamenti operativi per le Procedure d'Asta e per le Procedure di iscrizione ai Registri"* (nel seguito, Procedure Applicative), la richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui all'art. 7, comma 5 del Decreto (solo incentivo) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto in oggetto non può, allo stato, essere accolta per i motivi di seguito rappresentati.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 del Decreto, possono richiedere l'iscrizione al Registro i soggetti in possesso, tra l'altro, di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto oppure, per gli impianti idroelettrici [...] di titolo concessorio.

Sulla base dell'art. 10, comma 3 del Decreto, il GSE forma le graduatorie degli impianti iscritti a ciascun Registro secondo dei criteri di priorità, tra i quali quello di cui alla lettera e) *"impianti idroelettrici [...] ii. che utilizzano acque di restituzioni o di scarico"* e alla lettera h) *"anteriorità del titolo autorizzativo"*.

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 – Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92
Reg. Imprese di Roma, P.IVA e C.F. n. 05754381001 – R.E.A. di Roma n. 918934 – Cap. Soc. € 26.000.000,00 i.v.
Tel.: +39.0680111 – Fax +39.0680114700 – info@gse.it – www.gse.it – Numero Verde: 800.16.16.16

Al paragrafo 2.2.7 delle Procedure Applicative è specificato che *“Ai fini dell’applicazione del criterio di cui alla lettera h), [...] si considera la data di rilascio dell’autorizzazione o, in caso di modifiche sostanziali, la data delle autorizzazioni in variante.*

La data del titolo autorizzativo originario può essere presa a riferimento solo se le modifiche apportate al progetto siano espressamente dichiarate non sostanziali dall’Amministrazione competente al rilascio del titolo autorizzativo originario. [...]

Nel caso in cui la richiesta di iscrizione al Registro sia presentata avvalendosi di titolo concessorio (impianti idroelettrici, geotermoelettrici), sarà tenuta in considerazione la data di rilascio della concessione o dell’eventuale subconcessione, ovvero, se oggetto di rinnovo, la data del relativo provvedimento”.

Nell’Allegato 21 delle stesse Procedure è inoltre stato chiarito che l’appartenenza alla sub-tipologia *“impianti che utilizzano acque di restituzioni o di scarico”* *“può essere riconosciuta unicamente a impianti che fanno uso esclusivo delle acque di scarico o restituzione. Non sono invece ricompresi gli impianti che turbinano portate di scarico/restituzione unitamente a portate derivate da altri corpi idrici naturali o artificiali”.*

Al paragrafo 1.3.1 delle Procedure Applicative è specificato che *“Per entrata in esercizio si intende il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico successivamente al completamento dei lavori di realizzazione dell’intervento (nuova costruzione, rifacimento totale o parziale, potenziamento, riattivazione, integrale ricostruzione). Per “completamento dei lavori”, per tutte le categorie di intervento, come definite all’articolo 2 e nell’Allegato 2 del Decreto, e per tutte le modalità di accesso agli incentivi (Registri, Aste o Accesso Diretto), si intende l’installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l’ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato e a quanto dichiarato nella richiesta di iscrizione al Registro o di partecipazione alla Procedura d’Asta se del caso, con particolare riferimento alla potenza e alla configurazione complessiva dell’impianto, ivi inclusi gli apparati di misura e di connessione alla rete. In particolare, devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionali all’esercizio dell’impianto in conformità con il progetto autorizzato. Qualora oggetto di specifica prescrizione vincolante ai fini della messa in esercizio dell’impianto da parte del titolo autorizzativo, devono essere ultimate anche tutte le opere accessorie, seppur non strettamente funzionali all’esercizio dell’impianto”.*

Con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, inviata in data 04/12/2012 tramite il Portale FER-E (protocollo GSE FER-E/A/04/12/2012/3175241), il Comune di Peio (nel seguito, Soggetto Responsabile) ha presentato istanza di iscrizione al Registro IDRO_RG2012 (nel seguito, iscrizione al Registro), per l’impianto in oggetto dichiarando: “[...]”

- *di essere titolare [...] del pertinente titolo concessorio del 22/11/2012, in corso di validità; [...]*
- *che l’impianto utilizzerà acque di restituzione e di scarico;”.*

Con la richiesta di cui in oggetto, il Soggetto Responsabile ha dichiarato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 “[...]

- *di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel Decreto e nelle Procedure Applicative;*
- *che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona giuridica;*
- *di essere titolare, anche a seguito di voltura, del pertinente titolo concessorio del 22/11/2012, in corso di validità;*
- *che l'impianto è stato autorizzato con i seguenti titoli:*
 - *Titolo concessorio rilasciato da SERVIZIO UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO in data 22/11/2012*
 - *Altro rilasciato da COMUNE DI PEIO in data 22/01/2014*

[...]

- *che alla data del 14/05/2015, corrispondente alla data di entrata in esercizio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m), i lavori di realizzazione dell'intervento risultavano completati. In particolare è completata l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici, anche non funzionali alla produzione di energia elettrica, e sono completate le opere di connessione alla rete e tutte le opere civili strutturali e/o necessarie all'esercizio dell'impianto in conformità a quanto autorizzato;*
- *che sono state ultimate tutte le opere espressamente prescritte dai titoli autorizzativi e/o dagli eventuali titoli concessori per l'esercizio dell'impianto;*

[...]

- *che l'impianto utilizza acque di restituzioni o di scarico;”.*

Per gli impianti iscritti al Registro in posizione utile, il GSE, al momento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione, verifica la congruità tra le informazioni e le dichiarazioni fornite in fase di iscrizione al Registro e quelle desumibili dalla documentazione allegata alla summenzionata richiesta.

Con riferimento al possesso del requisito di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) ii. del Decreto, dichiarato in fase di iscrizione al registro e confermato alla richiesta di accesso agli incentivi e alla data di conseguimento del titolo concessorio in forza del quale l'impianto è stato iscritto al Registro, dall'analisi della documentazione in possesso alla Scrivente è emerso quanto segue.

Con “Determinazione del Dirigente n. 188 di data 22 novembre 2012”, oggetto: “T.U. sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. Comune di Peio. Rilascio della variante alla concessione ad uso idroelettrico di cui alle determinazioni del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64 e 24 giugno 2010, n. 76 per aumentare la portata massima a l/s 9000,00, la portata media a 3733,00 l/s, per spostare planimetricamente l'opera di presa alla quota effettivamente rilevata di 1108,00 m, per spostare l'opera di restituzione alla quota di 1010,17 m s.l.m., per modificare il salto legale a 81,07 m, per aumentare la potenza nominale media a kW 2967,00 e per modificare il sistema di prelievo dell'acqua, tubazione, edificio centrale e restituzione. Istanza presentata in data 22 giugno 2012. Pratica C/12740”, la Provincia Autonoma di Trento ha determinato: “[...]”

- 3) di accogliere l'istanza di variante di data 22 giugno 2012 presentata dal Comune di Peio, con sede in Cogolo di Peio (Tn), via G. Casarotti n. 21, codice fiscale 00308670223 - di seguito indicato anche come "Concessionario" – rilasciando allo stesso, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la variante alla concessione ad uso idroelettrico di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64, modificata con determinazione 24 giugno 2010, n. 76, per aumentare la portata media da 1830,00 l/s a 3733,00 l/s e la portata massima da 7600,00 l/s a 9000,00 l/s, per spostare planimetricamente l'opera di presa dalla quota di 1108,00 m s.l.m. (dato riportato nelle tavole del titolo a derivare esistente) alla quota effettivamente rilevata di 1108,00 m s.l.m., per spostare l'opera di restituzione dalla quota di 980,00 m s.l.m. alla quota di 1010,17 m s.l.m., per modificare il salto legale da 128,38 m a 81,07 m e per aumentare la potenza nominale media da 2303,29 kW a 2967,00 kW;
- 4) di dare atto che, per effetto dell'accoglimento della variante di cui al precedente punto 3) ed in prospettiva della conclusione del procedimento relativo alla pratica C/13691, la concessione di derivazione d'acqua rilasciata al Comune di Peio viene ridefinita secondo le seguenti alternative modalità di prelievo:
- a) totalmente dall'alveo del torrente Noce;
 - b) totalmente dallo scarico della centrale soprastante, all'atto del rilascio del relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691);
 - c) parzialmente dallo scarico della centrale soprastante (pratica C/13691) e/o parzialmente dall'alveo del torrente Noce, all'atto del rilascio del relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e, realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691)".

Con "Determinazione del Dirigente n. 124 di data 13 maggio 2015", "Oggetto: Impianto idroelettrico di Maso Castra ubicato in comune di Peio. Derivazione d'acqua a scopo idroelettrico concessa al Comune di Peio con determinazioni del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64, modificata con determinazione 24 giugno 2010, n. 76 e variata con determinazione n. 188 di data 22 novembre 2012. Presa d'atto della suddivisione in fasi funzionali all'entrata in esercizio dell'impianto idroelettrico (fase A e B) e contestuale approvazione della fase A. Approvazione ex art. 217 T.U. 1775/1933 di lievi modifiche progettuali. Pratica C/12740", la Provincia Autonoma di Trento ha determinato:

- 1) di autorizzare il Comune di Peio a far entrare in funzione ed esercizio l'impianto idroelettrico di Maso Castra (pratica C/12740) con l'effettuazione del solo collegamento idraulico allo scarico dell'impianto superiore di Maso Contra (pratica C/13691) attraverso l'esecuzione di tutte quelle opere che si rendono strettamente necessarie per il suo collegamento idraulico (fase A citata in premessa);
- 2) di dare atto che l'entrata in esercizio di cui alla fase A del predetto punto 1) è autorizzata in via provvisoria ai sensi dell'art. 25, comma terzo del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285;"

Non si ha pertanto evidenza dell'avvenuto adeguamento della concessione a derivare di cui Determinazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 188 del 12/11/2012 per l'uso esclusivo di acque di restituzione o di scarico né della natura sostanziale o non sostanziale di tale variante.

In conformità a quanto previsto al paragrafo 4.2 delle Procedure Applicative qualora dalle verifiche effettuate dal GSE al momento della richiesta di incentivazione dovessero emergere la non sussistenza e/o il venir meno del possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione al pertinente Registro o rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, il GSE non ammetterà l'impianto agli incentivi e procederà a dichiarare decaduto l'impianto dalla graduatoria.

Con riferimento al completamento dei lavori ai fini dell'entrata in esercizio dell'impianto, si rappresenta che all'atto della richiesta di accesso agli incentivi, nell'ambito della documentazione relativa al progetto autorizzato, sono stati trasmessi i soli elaborati grafici relativi alla Determinazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 188 del 12/11/2012.

In mancanza della documentazione completa, inclusiva delle relazioni tecnico-descrittive dell'intervento, attinente al progetto relativo alla Determinazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 188 del 12/11/2012, al progetto autorizzato dal Comune di Peio, in data 22/01/2014 e al progetto relativo alla Determinazione della Provincia Autonoma di Bolzano n. 124 del 13/05/2013, non è possibile verificare il completamento dei lavori in conformità al progetto autorizzato ai fini dell'entrata in esercizio.

Dall'analisi della documentazione trasmessa all'atto della richiesta di accesso agli incentivi è inoltre emerso che:

- non è possibile determinare il fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione (nel seguito FCP), dal momento che:
 - i valori di resistività ρ indicati espressi in (ohm*mm²)/m, indicati nelle schede C2 allegate alla dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per la quantificazione dell'FCP, non trovano riscontro con i valori di resistenza in (ohm/km) per le specifiche sezioni dei cavi indicate;
 - non sono state trasmesse le schede tecniche relative alla/alle cabina/e di trasformazione relativi alle apparecchiature poste a monte del punto di connessione (si prendano a riferimento i modelli di Scheda A2 presenti nella Procedura Applicativa della Deliberazione AEEG n.47/2013/R/EFR, nel seguito Procedura FCP);
- i dati (matricola e costante di misura) del contatore nell'energia scambiata con la rete, come indicati nello schema elettrico unifilare "as built" e nello schema elettrico semplificato incluso nella documentazione per la quantificazione dell'FPC, non coincidono con quelli riscontrabili nel Verbale di attivazione dei gruppi di misura sottoscritto dal Gestore di rete.

Rappresentando tali circostanze motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di incentivazione, si invita, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, a trasmettere al GSE, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente, eventuali osservazioni e/o documenti da inviare esclusivamente mediante il Portale FER-E seguendo le istruzioni nel seguito riportate:

- collegarsi al portale FER-E;
- selezionare la voce "Gestione Pratiche">"Richieste Esistenti";

Divisione Operativa

- richiamare la pratica FER000907;
- cliccare sul simbolo grafico presente nella colonna “Azioni”;
- compilare la maschera proposta, allegando:
 - o nel primo slot, un documento riportante le osservazioni in esito a quanto comunicato nella lettera di preavviso di rigetto;
 - o negli slot successivi, ogni altro documento richiesto dal GSE ovvero ritenuto rilevante per l’esito dell’istruttoria;
- premere il tasto “Conferma” per inviare la documentazione al GSE.

Si rappresenta inoltre che, in conformità a quanto previsto dall’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine di 90 giorni, assegnato al GSE per concludere il procedimento di riconoscimento degli incentivi, si intende interrotto dalla presente comunicazione. Un nuovo periodo di 90 giorni inizierà a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni e/o dei documenti o, in mancanza, dalla scadenza del termine dei dieci giorni di cui sopra.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il referente tecnico GSE: Ing. Racchetti Andros, andros.racchetti@gse.it.

Si rammenta sin da ora, infine, che la quota di energia elettrica incentivabile è pari alla produzione netta immessa in rete, ovvero al minimo valore fra la produzione netta e l’energia effettivamente immessa in rete e non può essere superiore alla produzione lorda diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell’energia alla rete elettrica.

Al riguardo, si precisa che, in assenza del valore rilevato dal misuratore dell’energia elettrica prodotta lorda, teleleggibile da parte del gestore di rete o comunque dotato di dispositivi che consentano l’acquisizione per via telematica delle misure da parte del medesimo gestore di rete con cadenza almeno mensile, la produzione lorda viene assunta pari al valore dell’energia immessa in rete sul punto di consegna alla rete elettrica.

Il Direttore
Francesco Sperandini

Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 2, del D.lgs
39/93, convalidata digitalmente